

PROPOSTA DI STATUTO DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE MILANESE “LA PACE IN COMUNE”

Premessa

Richiamando la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, i Comuni della Provincia di Milano, convinti dell’importanza del proprio ruolo e del desiderio di vivere in serenità delle popolazioni che rappresentano, intendono dare un segno concreto, tangibile e continuo del loro impegno nella promozione dei Diritti Umani. Essendo convinti che la promozione dei Diritti Umani può attuarsi ed evolvere solo attraverso la capacità dei cittadini di tutto il mondo di relazionarsi tra loro in modo pacifico e nonviolento, nella ricerca e perseguimento della legalità, della cooperazione e della convivenza sostenibile per tutti, intendono dare vita ad un organismo provinciale nel quale riconoscersi e che sia promotore e divulgatore di cultura di Pace.

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE - SEDE – DURATA

Con riferimento alla Legge n. 383 / 07-12-2000 “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale” è costituita l’Associazione di Promozione Sociale denominata

“COORDINAMENTO - LA PACE IN COMUNE”,

disciplinata dalle norme del presente statuto, aventi carattere vincolante per gli associati, nonché, per quanto non espressamente previsto, dagli artt. 14 e art. 35 del Codice Civile.

L’Associazione ha sede legale presso la Casa della Pace della Provincia di Milano, Via Dini 7 - Milano
L’Associazione ha durata a tempo indeterminato.

ARTICOLO 2 - CARATTERE DEL COORDINAMENTO- PERSONALITÀ – CAPACITÀ

Il Coordinamento non ha fini di lucro, persegue esclusivamente le finalità espresse dallo statuto.

Il Coordinamento ha personalità giuridica propria e piena capacità di operare.

La sua attività si fonda sul criterio di solidarietà, partecipazione democratica, trasparenza, efficacia, efficienza e coerenza con i principi del presente statuto.

Il Coordinamento può svolgere attività in collaborazione con altri soggetti, sia pubblici che privati, nell’ambito degli obiettivi e delle indicazioni statutarie.

Il Coordinamento è costituito dagli Enti Locali e dalle Associazioni della Provincia di Milano e può a sua volta associarsi nelle sue attività ad altre istituzioni o organismi pubblici e privati, nelle forme e nelle modalità stabilite nel presente statuto, dalle leggi vigenti e fatte salve le finalità del Coordinamento.

ARTICOLO 3 – FINALITÀ ed OBIETTIVI

A) Il Coordinamento persegue le seguenti finalità:

- o Educazione alla Pace e Diritti Umani, alla mondialità, alle differenze, alla solidarietà, alla tolleranza, alla nonviolenza, alla cooperazione, all'integrazione, all'accoglienza, alla condivisione, alla legalità, alla convivenza pacifica, al lavoro attivo contro la guerra;
- o Promozione e sostegno del servizio civile volontario e dell'obiezione di coscienza;
- o Avvio e sostegno di rapporti di cooperazione e solidarietà nazionale e internazionale;
- o Avvio e potenziamento delle relazioni di gemellaggio fra popoli e comunità locali, in particolare attraverso la promozione del protagonismo delle Amministrazioni Locali e delle loro associazioni nel favorire e supportare le relazioni, i partenariati degli Enti e delle associazioni aderenti con le Amministrazioni e le comunità locali di altri Paesi, con particolare riferimento a quelli svantaggiati;
- o Sostegno nei confronti di soggetti pubblici, privati, e della società civile del territorio nelle attività di sensibilizzazione e informazione in merito alle tematiche della Pace, della solidarietà, dello sviluppo sostenibile, della responsabilità sociale d'impresa, del commercio equo, del turismo responsabile, della difesa dei diritti umani, della tutela dell'ambiente, e di altre eventuali attività che si riconoscano in armonia con i principi del Coordinamento;
- o Promozione della pace come strumento di risoluzione dei conflitti e come processo fondato sul rispetto dei diritti umani, la giustizia sociale, l'assenza di discriminazioni, l'equa distribuzione delle ricchezze;
- o Sostegno e promozione degli impegni assunti dalle Nazioni Unite rispetto allo sviluppo umano sostenibile e agli obiettivi del millennio.

B) Obiettivi del Coordinamento sono:

- Facilitare la comunicazione tra i Comuni e le Associazioni aderenti, informando e divulgando iniziative locali, nazionali e internazionali;
- Organizzare momenti di progettazione e verifica comuni sugli ambiti d'intervento del Coordinamento;
- Studiare e diffondere forme di finanziamento per le attività, nonché aggiornare sulle disposizioni legislative in materia di Pace;
- Promuovere l'adesione ad organismi nazionali e internazionali che lavorano per la pace (Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace, Tavola per la Pace, Associazioni Pacifiste, ecc.)
- Promuovere l'assunzione di atti da parte delle amministrazioni locali relative ai temi del Coordinamento e la partecipazione ad eventi istituzionali di rilievo nazionale e internazionale;
- Organizzare eventi di approfondimento, formazione e diffusione sui temi previsti dagli ambiti di intervento;

- promuovere la formazione dei soci aderenti al Coordinamento, nonché del personale del Coordinamento stesso, attraverso la promozione di corsi e seminari in collaborazione con Università, Centri di Ricerca, Organizzazioni Non Governative;
- Coordinare la formazione dei volontari in servizio civile presso i Comuni e le Associazioni aderenti al Coordinamento;
- Collaborare con altri Coordinamenti o Enti affini per finalità ed obiettivi.
- Sostenere qualsiasi obiettivo che rientri nelle finalità del Coordinamento e nel quadro normativo legale vigente.

ARTICOLO 4 – ORGANI DEL COORDINAMENTO

Sono organi del Coordinamento:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Presidente
- Il Consiglio Esecutivo
- Il Collegio dei Revisori dei Conti (laddove previsto)

4.1 L'Assemblea dei Soci

a) Requisiti e composizione dell'Assemblea

È l'organo sovrano d'indirizzo generale del Coordinamento

E' composta dai legali rappresentanti degli Enti Locali e delle Associazioni in regola con la quota associativa o dai loro rappresentanti, delegati per mezzo di atto formale secondo le modalità stabilite del presente statuto.

E' il massimo organo deliberante e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto sono vincolanti per tutti gli associati.

I rappresentanti degli Enti Locali Soci all'interno dell'Assemblea dovranno essere amministratori locali.

All'interno dell'Assemblea le Associazioni Socie dovranno essere rappresentate dal presidente o da un suo delegato.

In caso di cambio di governo nell'Ente Locale Socio del Coordinamento, il relativo rappresentante uscente potrà esercitare nell'Assemblea la sua funzione sino alla nomina dell'eventuale sostituto, che dovrà essere designato dall'Ente di appartenenza entro 6 mesi, termine entro il quale risulterà decaduto.

b) Compiti dell'Assemblea Ordinaria

Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

- Approvazione dello Statuto
- Elezione del Consiglio Esecutivo, stabilendone il numero dei membri
- Ratifica dell'ingresso o della decadenza dei Soci
- Ratifica dell'adesione ad altre associazioni, enti o istituzioni in accordo con le indicazioni dello statuto
- Elezione del Presidente e del Vicepresidente.
- Nomina di un Segretario dell'Assemblea, con compiti di verbalizzazione

- Nomina del Collegio dei Revisori e deliberazione della sua decadenza per gravi motivi legati all'eticità del loro comportamento
- Nomina dei Proviviri
- Definizione delle linee di indirizzo per le attività del Coordinamento
- Esame ed approvazione del bilancio del Coordinamento
- Esame ed approvazione della programmazione annuale, delle strategie, dei programmi presentati dal Consiglio Esecutivo
- Esame ed approvazione della relazione annuale del Consiglio Esecutivo sulle attività del Coordinamento
- Approvazione dei regolamenti e di loro eventuali modifiche e successive integrazioni su proposta del Consiglio Esecutivo
- Esame e risoluzione in merito a eventuali temi proposti dal Consiglio Esecutivo o da almeno un terzo dei Soci
- Indicazione previa rispetto all'apporto economico annuale dei Soci e approvazione della quota associativa annuale su proposta del Consiglio Esecutivo

c) Compiti dell'Assemblea Straordinaria

Sono compiti dell'Assemblea Straordinaria:

- Modifiche parziali o totali dello statuto
- Scioglimento del Coordinamento
- Elezione del Consiglio Esecutivo in caso di dimissione del Presidente o di almeno il 50% dei suoi membri e nel caso di un cambio di governo della maggioranza degli Enti Locali Soci
- Disposizione e alienazione di beni
- Approvazione del cambio di sede, se fuori dal territorio del comune indicato come sede dal presente statuto
- Qualsiasi altro argomento urgente proposto dal Consiglio Esecutivo o da almeno un terzo dei Soci.

d) Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché in territorio nazionale e dovrà riunirsi almeno una volta all'anno, quattro mesi prima della chiusura dell'esercizio di bilancio.

L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione anche in ora successiva dello stesso giorno della prima.

L'Assemblea può essere convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando gliene sia fatta richiesta scritta e motivata da altri membri del Consiglio Esecutivo o da almeno un terzo del numero dei Soci.

La convocazione, da effettuarsi mediante comunicazione scritta (via fax, lettera raccomandata o e-mail), è firmata dal Presidente del Coordinamento almeno dieci giorni prima della data della riunione. Lo stesso termine temporale si richiede per l'invio della documentazione necessaria per informare i Soci in merito alle tematiche inerenti le deliberazioni dell'Assemblea.

La documentazione deve rimanere a disposizione dei Soci presso la sede del Coordinamento.

Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'orario e la data per l'eventuale seconda convocazione

e) Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è validamente costituita quando sono presenti o rappresentati la metà dei Soci con diritto di voto e, in seconda convocazione, quale che sia il numero dei Soci presenti con diritto di voto.

Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in caso di sua assenza dal Vicepresidente, o in sua assenza, da un membro del Consiglio Esecutivo designato dalla stessa Assemblea.

Le funzioni di verbalizzazione sono svolte dal Segretario o, in caso di suo impedimento, da persona nominata dall'Assemblea.

Le decisioni dell'Assemblea sono assunte attraverso la ricerca del consenso, unanime vale a dire attraverso l'ascolto attento e reciproco di idee, motivazioni, valutazioni e approfondimenti presentati da ogni aderente. Qualora ciò non sia possibile, il Presidente procede alla votazione per maggioranza semplice dei Soci con diritto di voto, presenti o rappresentati.

In caso di deliberazioni sulla modifica parziale o totale dello statuto, sullo scioglimento del Coordinamento e la devoluzione del suo patrimonio, queste devono essere approvate con la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci, sia in prima che in seconda convocazione.

Ciascun Socio può farsi rappresentare da un altro Socio con delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona e le deleghe valgono solo per la sessione dell'Assemblea per la quale sono richieste.

4.2. Il Presidente

Al Presidente del Consiglio Esecutivo compete la legale rappresentanza del Coordinamento

In particolare:

- Presiede e convoca l'Assemblea e il Consiglio Esecutivo
- Sovrintende alla gestione amministrativa, organizzativa ed economica del Coordinamento
- Esegue o fa eseguire gli accordi del Consiglio Esecutivo e dell'Assemblea attraverso gli atti necessari
- Dirime con il suo voto i casi di parità di votazione nel Consiglio Esecutivo
- Redige la relazione consuntiva annuale sull'attività del Coordinamento

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni competono al Vicepresidente.

In caso di sue dimissioni o decadenza, egli resta in carica fino alla nuova elezione, che deve avvenire entro 60 giorni. In caso di sfiducia da parte dell'Assemblea, le sue veci sono svolte dal Vicepresidente fino alla nuova elezione, che deve avvenire entro 30 giorni dall'avvenuta sfiducia del precedente Presidente.

4.3 Consiglio Esecutivo

Il Consiglio Esecutivo è l'organo amministrativo ed esecutivo del Coordinamento.

Sono eleggibili nel Consiglio Esecutivo i Sindaci/Presidenti o i loro delegati ufficiali degli Enti locali aderenti e i rappresentanti delle Associazioni.

In ogni caso dovrà essere garantita nel Consiglio Esecutivo la presenza di almeno due membri di entrambe le componenti del Coordinamento (Enti locali e associazioni)

a) Composizione del Consiglio Esecutivo

Fanno parte del Consiglio Esecutivo a pieno titolo:

- Il Presidente
- Il Vicepresidente
- un ulteriore numero di membri eletti non inferiore a 3 e non superiore a 5.

Tra i consiglieri eletti verrà assegnata la delega di Tesoriere

Fa inoltre parte del Consiglio Esecutivo il Coordinatore con funzioni di direttore generale (senza diritto di voto) qualora non presente ad altro titolo.

Il Consiglio Esecutivo resta in carica per cinque anni, le cariche possono essere rinnovate.
Ad ogni scadenza di mandato il Consiglio Esecutivo si presenta dimissionario all'Assemblea.
In caso di rinnovo degli organi dell'Ente Locale Socio del Coordinamento, il proprio membro in Consiglio Esecutivo eserciterà la sua funzione sino alla nomina del sostituto, che deve avvenire entro sei mesi.

Il Tesoriere amministra le finanze del Coordinamento

Se vengono a mancare uno o più Consiglieri il Consiglio Esecutivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o i Soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso, il mandato dei nuovi Consiglieri scade insieme a quello di coloro che già si trovano in carica all'atto delle nuove nomine.

Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

b) Competenze del Consiglio Esecutivo

Al Consiglio Esecutivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, in particolare:

- Applicare lo Statuto
- Aggiornare e coadiuvare il Presidente nelle sue funzioni.
- Nominare il Coordinatore
- Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea
- Presentare all'Assemblea il Bilancio
- Proporre all'Assemblea la Programmazione annuale, le strategie, i programmi ed i progetti relativi all'attività del Coordinamento anche su suggerimento delle Associazioni e dei Comuni aderenti
- Stabilire le quote associative e sottoporle all'approvazione dell'Assemblea
- Predisporre il regolamento, conforme alle norme del presente statuto, che disciplina gli aspetti operativi e il funzionamento del Coordinamento, per sottoporlo alla deliberazione dell'Assemblea
- Aprire, gestire ed estinguere conti correnti e crediti
- Esaminare l'ammissione dei Soci
- Stabilire gli accordi di collaborazione con gli Enti Locali e le Associazioni
- Firmare convenzioni con entità pubbliche o private
- Assumere eventualmente personale e attivare contratti di servizio
- Relazionare annualmente all'Assemblea le attività svolte
- Effettuare tutte le attività necessarie e utili per l'espletamento delle finalità e gli obiettivi del Coordinamento.
- Ricercare i fondi per il finanziamento delle attività del Coordinamento.

c) Funzionamento del Consiglio Esecutivo

Le riunioni del Consiglio Esecutivo sono presiedute dal Presidente del Coordinamento o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in caso di indisponibilità di quest'ultimo, da altro membro del Consiglio Esecutivo scelto per criterio di anzianità di partecipazione all'Associazione. In caso di parità, si procederà col criterio dell'anzianità di età.

Il Consiglio Esecutivo è convocato dal Presidente, per sua iniziativa o su richiesta di due Consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri eletti e la presenza del Presidente o del Vice-Presidente.

Gli accordi si adottano per maggioranza semplice, essendo dirimente il voto del Presidente in caso di parità.

Il Consiglio Esecutivo si riunirà ogni qualvolta sia necessario per il funzionamento del Coordinamento. La convocazione dovrà essere comunicata per iscritto con tutte le formalità previste per la convocazione dell'Assemblea dei Soci con almeno cinque giorni di anticipo.

Il Consiglio Esecutivo, quando ne considera utile la presenza per la discussione di temi specifici, può invitare alle sue sessioni di lavoro i rappresentanti di altre entità, anche tecniche. A loro è concesso il diritto di intervento ma non quello di voto.

d) Cessazione delle cariche e decadenza del Consiglio Esecutivo

I membri del Consiglio Esecutivo cesseranno le rispettive cariche per le seguenti cause:

- Per fine del mandato, mantenendo la loro funzione fino alla riunione dell'Assemblea che provvederà alla nomina delle nuove cariche
- Per rinuncia
- Per perdita della condizione di Socio dell'Ente o del Coordinamento che rappresenta
- Per assenza ripetuta per tre sedute consecutive senza giustificato motivo, in questo caso l'Assemblea dovrà provvedere, nella prima riunione successiva alla cessazione, a formalizzare la dichiarazione di decadenza e la sua successiva sostituzione del consigliere decaduto
- Per decisione adottata in qualsiasi momento dall'Assemblea in relazione alle regole statutarie

Il Consiglio Esecutivo decade in caso di cessazione delle cariche della maggioranza dei suoi membri.

4.4 Il Collegio dei Revisori

L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno può eleggere un Collegio dei Revisori che si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra persone anche non socie.

Il Collegio ha il compito di verificare e controllare l'operato del Consiglio Esecutivo, dell'Assemblea e del Coordinamento, di comprovarne la rispondenza agli scopi statuari e alla normativa vigente e può partecipare alle riunioni del Consiglio Esecutivo e dell'Assemblea.

I controlli sono trascritti su apposito libro.

Il Collegio dei Revisori nella sua prima riunione elegge al suo interno un Presidente, con l'incarico di convocare e presiedere le riunioni.

Il Collegio dei Revisori si riunisce per il controllo della regolare tenuta della contabilità e del movimento di cassa, verificandone la loro corrispondenza al bilancio, esprime parere obbligatorio sul bilancio e ne riferisce all'Assemblea con apposita relazione.

I Revisori durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per una sola volta.

4.5 Proviviri

L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un collegio di Proviviri, in numero massimo di 3, che dura in carica cinque anni, cui demandare, secondo modalità da stabilirsi, la vigilanza sulle attività del Coordinamento e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli Associati.

Le deliberazioni del Collegio dei Proviviri sono inappellabili

ARTICOLO 5 – STRUTTURA OPERATIVA DEL COORDINAMENTO

La struttura operativa del Coordinamento si compone di:

- Un Coordinatore
- La Segreteria

a) Il Coordinatore

Il Coordinatore partecipa al Consiglio Esecutivo e all'Assemblea, con diritto di intervento ma senza diritto di voto.

Le funzioni del Coordinatore sono:

- Curare l'esecuzione interna ed esterna del Consiglio Esecutivo e di ogni iniziativa atta a favorire la migliore comunicazione interna ed esterna del Coordinamento
- Coordinare e dirigere la Segreteria e rispondere del loro funzionamento davanti al Consiglio Esecutivo
- Insieme al Consiglio Esecutivo mantenere i rapporti con i gli Enti Locali, le Associazioni, i soci e con le commissioni di studio e lavoro del Coordinamento stesso
- Coordinare le attività e i programmi del Coordinamento.

Altre funzioni specifiche potranno essere determinate dal Consiglio Esecutivo.

b) La Segreteria

La Segretaria svolge le seguenti funzioni:

- Assiste alle sessioni del Consiglio Esecutivo e dell'Assemblea
- Redige i verbali delle sessioni dell'Assemblea e del Consiglio Esecutivo
- Effettua le convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Esecutivo su ordine del Presidente, adempiendo a tutte le formalità richieste
- Mantiene aggiornati i verbali, l'archivio e i registri del Coordinamento,
- Svolge altre funzioni inerenti alla sua condizione di Segretario/a.

ARTICOLO 6 – SOCI

a) Requisiti dei Soci

Possono far parte del Coordinamento gli Enti Locali e le Associazioni del territorio provinciale, che ne condividano gli obiettivi, siano in regola con il pagamento della quota associativa obbligatoria che ha scadenza annuale.

La loro ammissione spetta al Consiglio Esecutivo ed è ratificata dall'Assemblea Generale.

Per gli Enti Locali: La richiesta di adesione al Coordinamento è formulata dal legale rappresentante dell'Ente attraverso una semplice richiesta scritta ed è deliberata dal Consiglio Comunale/Provinciale, che ratifica l'adesione attraverso l'accettazione dello statuto.

Per le Associazioni del territorio: La richiesta di adesione al Coordinamento è formulata dal legale rappresentante dell'Associazione (o suo delegato) attraverso una semplice richiesta scritta, accettando il presente statuto.

La richiesta è inoltrata al Consiglio Esecutivo, che la esamina e la presenta all'Assemblea per la ratifica.

b) Diritti e Doveri dei Soci

Sono diritti dei Soci:

- Partecipare agli organi del Coordinamento
- Esercitare il diritto di voto e di intervento
- Eleggere ed essere eletti nel Consiglio Esecutivo
- Essere informati sulle attività ed accedere alla documentazione del Coordinamento.

Sono doveri dei Soci:

- Accettare lo statuto
- Condividere le finalità del Coordinamento
- Collaborare per il raggiungimento delle stesse
- Dare esecuzione agli accordi adottati dal Consiglio Esecutivo e dall'Assemblea
- Versare la quota associativa entro mesi 3 dall'approvazione del presente statuto
- Contribuire annualmente secondo le indicazioni del Coordinamento
- Adempiere agli impegni economici presi rispetto al Coordinamento e alle norme dello statuto.

c) Perdita della condizione di Socio

La condizione di Socio si perde per le seguenti cause:

- Recesso dell'Ente o dell'Associazione associato con comunicazione al Consiglio Esecutivo
- Inadempimento dei doveri previsti dallo Statuto o degli accordi adottati dagli organi del Coordinamento: in questo caso la perdita della condizione di Socio è disposta dal Consiglio Esecutivo, ma deve essere ratificata dall'Assemblea
- In caso di recesso dell'Ente o dell'Associazione, non vi saranno effetti sullo svolgimento e la conclusione delle iniziative in corso d'azione.

ARTICOLO 7 - SOGGETTI SOSTENITORI

Sono soggetti Sostenitori le persone giuridiche o fisiche, pubbliche o private che intendono sostenere l'attività o i progetti del Coordinamento attraverso risorse economiche.

ARTICOLO 8 - FINANZIAMENTO - PATRIMONIO - RISORSE ECONOMICHE

Il fondo patrimoniale del Coordinamento è indivisibile, le risorse economiche del Coordinamento per il funzionamento e lo svolgimento dell'attività sono costituite da:

- quote associative annuali o straordinarie dei Soci
- contributi dei Soci destinati ai programmi, progetti o attività specifiche del Coordinamento
- contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche, dell'Unione Europea, di organismi nazionali, internazionali, multilaterali
- contributi di privati o di altri soggetti associativi
- contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi provenienti da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, accettati dal Consiglio Esecutivo
- entrate derivanti da prestazioni di servizi, convenzioni o altre attività svolte dal Coordinamento per la realizzazione delle finalità istituzionali
- proventi da attività economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali spettacoli, feste, campagne di raccolta fondi e sottoscrizioni
- altre entrate compatibili con le finalità del Coordinamento e la normativa vigente.

ARTICOLO 9 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il primo di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Esecutivo predispone annualmente il Bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Con l'approvazione del Bilancio risulteranno approvate anche le quote associative ordinarie; il bilancio del Coordinamento sarà pubblico.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita del Coordinamento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Le risorse economiche, gli utili, gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 10 - QUOTE ASSOCIATIVE

La quota associativa è legata all'adesione politica, atta a sostenere l'esistenza del Coordinamento a prescindere dalle singole attività

Le quote associative possono essere ordinarie e straordinarie.

Le quote ordinarie saranno proposte dal Consiglio Esecutivo e approvate dall'Assemblea.

Le quote ordinarie potranno essere identificate anche in maniera differenziata a seconda dei parametri demografici o di altro tipo.

Per l'approvazione delle quote straordinarie dovrà convocarsi l'Assemblea straordinaria.

Nei casi d'urgenza o di carenza di liquidità, sarà sufficiente che vi sia accordo operativo da parte del Consiglio Esecutivo e si dimandi la successiva approvazione all'Assemblea straordinaria, che si dovrà riunire non oltre i trenta giorni dalla presa di posizione del Consiglio Esecutivo stesso.

ARTICOLO 11 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento del Coordinamento deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con la presenza e con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità ad altra organizzazione o ente che persegua finalità conformi ai fini istituzionali del Coordinamento.

ARTICOLO 12 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Il presente Statuto, fatte salve le disposizioni di cui al precedente articolo 4, è modificabile con deliberazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 13 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie sociali tra gli associati e tra questi e il Coordinamento o i suoi organi saranno sottoposte alla competenza dei Proviviri e, nel caso in cui non si provveda entro 60 giorni, dal Presidente del Tribunale competente.

Essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura.

Il loro lodo sarà inappellabile.

ARTICOLO 14 – RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.